

saranno applicate anche in favore dei Comuni i quali essendo stati coattivamente riuniti in Consorzio con altri hanno concorso o devono contribuire alla costruzione di strade non comprese nei propri elenchi di strade comunali. »

La Commissione l'accetta?

Tedesco, relatore. La Commissione non l'accetta, perchè riguarda proprio qualche caso specialissimo.

Presidente. Onorevole Cuzzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

Cuzzi. Questa legge era destinata a compiere un atto di giustizia, ed io credeva che dovesse compierlo integralmente. Vi sono Comuni, i quali vennero riuniti coattivamente in consorzio obbligatorio per costruire strade, che non erano indicate negli elenchi delle loro strade comunali. Si sono difesi contro le domanda della loro riunione in consorzio ed hanno ricorso alla Giunta provinciale; ma furono soccombenti nelle loro istanze e quindi obbligati a stare in consorzio. Una volta divenuto irrevocabile il consorzio coattivo, questi Comuni hanno chiesto il sussidio accordato dalla legge del 1868, e si sono sentiti rispondere negativamente, perchè la strada per loro non era fra quelle indicate nell'elenco delle comunali.

Ora mi pare che questo sia negare ai Comuni il diritto loro accordato dalla legge, per un fatto che non è ad essi imputabile. Non ha potuto un Comune, compreso forzatamente in un consorzio per la costruzione di un'altra strada, che non fosse fra quelle indicate nel suo elenco, non ha potuto, dico, comprenderla in questo elenco; quindi mi pareva che una legge, la quale viene a compiere un atto di giustizia, dovesse anche riconoscere che i Comuni, i quali non hanno potuto conseguire il sussidio per un fatto ad essi non imputabile, dovessero essere ammessi a conseguirlo. Questo è lo scopo della mia proposta.

Anzi sono disposto ad abbandonare le parole « che hanno concorso », perchè la Commissione ed il ministro sembrano preoccupati di questa proposta, per l'impegno che dovrebbe assumere l'erario. Lasciando soltanto « strade in corso di costruzione » mi pare che gli esempi essendo pochi, l'onere sarebbe anche limitato.

Balenzano, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Prego l'onorevole Cuzzi di non insistere. Noi ci

occupiamo delle strade di accesso; e questo è un altro argomento, come può vedere dal titolo della nostra legge, e lo pregherei di non volerla impigliare, in questioni interamente fuori della legge stessa.

Presidente. L'onorevole Cuzzi insiste?

Cuzzi. Insisto.

Presidente. Allora metto a partito questo articolo 8 bis dell'onorevole Cuzzi, non accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Non è approvato).

« Art. 9. Agli effetti della presente legge sarà mantenuto in vigore l'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici dell'annua somma di lire 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Rubini, Fasce, Garavetti ed altri deputati, che è il seguente: « Le disposizioni della presente legge sono estese ai porti marittimi o lacuali pareggiati ai marittimi di prima, seconda e terza classe, per la loro congiunzione col Comune omonimo, o coi Comuni vicini a distanza massima di 15 chilometri, ».

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Avendo assunto informazioni dei Comuni, che si trovano nelle condizioni dell'emendamento dell'onorevole Rubini, considerati i non gravi oneri, che verrebbero assunti, dichiaro di accettarlo.

Presidente. La Commissione?

Tedesco, relatore. La Commissione è lieta di accettarlo.

Rubini. Ringrazio il Governo e la Commissione di avere accettata questa mia aggiunta; e perchè la Camera sappia che io non la invito ad essere troppo generosa, posso oggi confermare quello che dissi l'altro giorno che si tratta di 20 o 25 strade in tutta l'Italia.

Presidente. Metto a partito questa aggiunta dell'onorevole Rubini, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Articolo 9 ultimo.

« È data facoltà al Governo di provvedere per Decreto Reale a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge. »

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Riguardo all'applicazione di questa legge devo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro. Non dubito che, se